

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3617

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **MALAGODI e BOZZI**

*Annunciata il 27 febbraio 1958*

**Modificazioni nella struttura amministrativa della provincia di Milano, estensibili alle altre provincie che presentano particolari caratteristiche di sviluppo**

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La struttura amministrativa uniforme delle nostre provincie non è ormai più adeguata alle necessità di quelle fra esse il cui comune capoluogo costituisce con altri comuni limitrofi un unico aggregato urbano in via di rapido sviluppo, nel quale risiede ed opera una percentuale particolarmente elevata della popolazione dell'intera provincia.

Problemi analoghi si presentano ormai da tempo in tutti i paesi a intenso sviluppo industriale, commerciale e demografico, e sono stati variamente risolti. Tratto comune, delle diverse soluzioni è la costituzione di « grandi » aree amministrative (la « grande Londra », la « grande Nuova York », il dipartimento della Senna, la « area della baia » di San Francisco di California e così via) le quali sono abilitate a coordinare lo sviluppo delle singole unità amministrative (comuni, nel nostro linguaggio) che compongono le aree stesse.

In Italia, la mente ricorre subito, a tale proposito, a casi come quelli di Milano, Torino, Genova, Napoli, mentre per Roma la grande ampiezza del suo territorio comunale, la distanza dei comuni confinanti e le loro caratteristiche economiche presentano nel loro insieme una caratteristica tutta particolare che giustifica la proposta di legge speciale di iniziativa del passato Governo Segni comportante « Norme sull'ordinamento amministrativo e finanziario della Capitale ».

Non vi è poi dubbio che da noi Milano e la sua provincia rappresentano oggi l'esempio più tipico di una metropoli in divenire, con caratteristiche di intensità e rapidità di sviluppo che la mettono in prima linea anche nel quadro complessivo dell'Europa.

Su di un territorio che come superficie rappresenta appena l'1 per cento della superficie totale del nostro paese, vivono e lavorano oltre 2 milioni e mezzo di persone, con una densità media di 908 abitanti per chilometro quadrato, nel complesso della provincia e di 1.600 nella sua parte settentrionale. Questi 2 milioni e mezzo di persone producono oltre il 16 per cento del reddito industriale italiano, e cioè in cifra assoluta 1.200 miliardi, e il 12 per cento del reddito nazionale complessivo. In tale ristretto ambito di territorio si trova infatti concentrato oltre il 40 per cento del potenziale economico lombardo e il 7 per cento del potenziale industriale e commerciale di tutta Italia, con il 18 per cento degli addetti.

Se questo è il quadro quale si presenta oggi, il ritmo di sviluppo nazionale e provinciale porta a prevedere che nel 1975, tra meno di 20 anni, vi saranno nel Milanese quasi 5 milioni di abitanti di cui 3 milioni economicamente attivi. Ed il reddito ambrosiano, il reddito prodotto dal lavoro e dall'iniziativa di questa popolazione, assommerà, in lire di oggi, alla cifra veramente imponente di 3.000-3.500 miliardi.

Sono dati questi che nella loro scheletrica eloquenza valgono più di un lungo discorso. Una provincia che già oggi costituisce un tutto unico e nella quale gli interessi e le necessità delle diverse parti sono coincidenti; una provincia che da un punto di vista urbanistico si sta fondendo nel senso letterale della parola in un complesso omogeneo: una provincia della quale le forze di espansione e la capacità di produzione si trovano distribuite abbastanza equamente in ogni parte e seguono una linea unitaria; una provincia come questa ha bisogno di un quadro istituzionale che le permetta di progredire su linee ordinate. Ha bisogno cioè di una revisione sostanziale dei sistemi amministrativi tradizionali che la dividono, e le impediscono di sfruttare appieno questa spinta al progresso. La proposta di legge che sottoponiamo alla vostra approvazione vuol dare appunto alla provincia di Milano questo quadro istituzionale, permettendo a questo organismo in pieno sviluppo di espandersi in modo costante in una direzione unitaria.

In pari tempo la nostra proposta di legge vuole creare la possibilità di estendere nei prossimi anni le stesse provvidenze a quelle altre provincie per le quali ciò apparisse proficuo.

Per quanto riguarda Milano e la sua provincia, un primo inquadramento del problema si è avuto nel Convegno di studi tenutosi a Milano il 24 ed il 25 marzo 1956 su iniziativa del Partito Liberale Italiano.

Si ebbe allora l'impressione che la proposta discussa in tutti i suoi aspetti fosse viva e sentita dalla maggioranza delle persone responsabili e della popolazione destinata a segnare una svolta importante nello sviluppo della metropoli lombarda e di tutta la sua provincia, ed una innovazione utile anche per altre provincie che si trovano in condizioni analoghe.

I pochi dati con i quali abbiamo inquadrato più sopra la questione, bastano d'altra parte a far intravedere a chiunque la complessità dei problemi che una concentrazione di popolazione e di capacità produttiva del genere fanno, quasi giorno per giorno, sorgere. Problemi che vanno dall'urbanistica, dalla costruzione ordinata delle città e dei paesi all'intorno, dalla salvaguardia di quelle cose essenziali che sono gli spazi verdi, i parchi, le bellezze naturali della zona, alle strade, ai trasporti, agli immensi problemi igienico-sanitari per servire una popolazione di milioni di persone.

Tutti problemi per i quali manca oggi il mezzo per provvedere in modo unitario, per i

quali si procede quindi in modo empirico affrontando le situazioni più acute con palliativi.

Prendiamo per esempio il problema già oggi forse più pesante e più sentito e che in un domani diventerà addirittura esasperato: il problema dei trasporti. Ogni giorno oltre mezzo milione di persone si spostano dalle loro abitazioni fuori di Milano ai luoghi di lavoro dentro Milano e viceversa. Un'intera grande città, (sono poche le città italiane che superano il mezzo milione di abitanti) si sposta quindi giornalmente per motivi di lavoro, di studio di affari. Se si eccettua però il traffico che si svolge sulle linee delle ferrovie nord, questi spostamenti avvengono oggi in una situazione delle più infelici. In parte su linee tramviarie vecchie e lente, come ben sanno coloro che debbono usufruirne. In parte su corriere che si muovono su strade congestionate dal traffico e con perdite di tempo esasperanti. In parte per ferrovia, su convogli però antiquati e con orari poco agevoli perché subordinati al traffico di grande comunicazione. In parte infine con mezzi individuali l'automobile e la sempre più popolare e diffusa motoretta, costrette però a muoversi come già si è detto, su strade inadeguate con ingorghi e pericoli continui.

È evidente che gran parte di questo disagio cui debbono giornalmente sottostare i cittadini del Milanese, e che si traduce in altrettanta perdita di potenziale lavorativo, non è solo dovuto a scarsità di mezzi per rimodernare la rete dei trasporti. Questa gioca senza dubbio la sua parte: ma ciò che oggi manca, qui, come nelle altre questioni che esamineremo, è soprattutto un coordinamento di queste attività, un'amministrazione che possa vedere i problemi nel loro assieme e nel loro avvenire e sappia quindi riordinare le situazioni critiche che si vengono formando, con una larghezza di vedute, ed anche di mezzi, adatti alla loro complessità.

Oggi gran parte delle comunicazioni vicinali grava esclusivamente sul comune di Milano. Ma quel che è peggio, tutte le linee di trasporto e gran parte delle strade si accentrano su Milano; Milano costituisce un passaggio obbligato, con congestione di traffico e difficoltà incredibili, per questo centro e per tutti gli altri centri all'intorno, tra i quali mancano mezzi diretti e rapidi di comunicazione e strade degne di questo nome, capaci di smaltire il traffico, di accelerare e di snellire tutta la rete delle comunicazioni. Milano-città è oberata già per suo conto dai problemi di trasporto interno. La maggior

parte dei grandi complessi industriali invece sta fuori Milano, ed il processo di dislocazione delle grosse industrie sarà ancora più accentuato per l'avvenire.

Si tratta di progettare e specialmente di attuare tutta una rete di trasporti e di strade che unisca i vari centri, le varie città che circondano Milano, formando attorno a questa degli anelli di comunicazione rapidi e agevoli.

Milano non deve essere soffocata e non deve soffocare i centri ricchi e nobilissimi che la circondano. Una provincia ambrosiana deve dar modo a tutti i suoi 245 comuni di lavorare uniti ma di vivere indipendenti, deve impedire che il caos regni in questa zona dove gli interessi, le finalità, le forze di sviluppo sono uniche.

Un altro segno evidente di questa fusione spontanea in un unico complesso di Milano con la sua provincia, lo abbiamo osservando la situazione urbanistica della zona. In molte parti della provincia non si sa dove finisca Milano e dove cominci un altro comune.

Tutta la zona nord-ovest della provincia si va fondendo nel senso letterale della parola in un tutt'unico. Eppure, e lo vediamo dalle cose più piccole, ogni comune, qualche volta per spirito campanilistico ma sostanzialmente a causa della sua struttura giuridico-amministrativa, agisce per proprio conto, magari in contrasto o a scapito del comune vicino. Due comuni che pure combaciano fra di loro integralmente, preparano ciascuno il proprio piano regolatore, con il risultato magari che le strade non si coordinino fra di loro, o che un gruppo di case, sorto senza osservare un piano di coordinamento, costringa una strada ad un giro vizioso o ad una strettoia pericolosa.

Le strade comunali, se si eccettuano quelle dei comuni più grandi e più ricchi, sono trascurate per mancanza di mezzi. Si passa improvvisamente da strade ben tenute a strade che con queste non hanno in comune che il nome. E ciò perché evidentemente tutto il sistema delle comunicazioni ha ormai da tempo superato la capacità e la competenza di una singola cittadina ed è divenuto un problema provinciale. Ed anche qui è evidente che solo una visione superiore ed unitaria può mettere ordine in una situazione che esorbita dalla capacità di un comune per quanto grande, ed investe invece tutto un territorio.

Facciamo ancora un esempio del caos urbanistico esistente oggi.

Quando per l'insediamento ad esempio di un nuovo complesso industriale si creano

quasi improvvisamente nuovi centri abitati, non è sufficiente la pura e semplice costruzione delle case; occorre costruire le strade, costruire le fognature, portare l'acqua potabile, la forza elettrica, dare insomma tutti quei servizi che la vita moderna richiede e che sono ormai patrimonio comune. Ma quando questi centri residenziali sorgono in un piccolo, impreparato comune, come può questo approntare tutti quei servizi, come può far fronte ad un afflusso di popolazione che, seppure in un domani porterà ricchezza e vita a tutto il paese, oggi rappresenta un peso troppo gravoso per le sue forze limitate? E sorgono così borgate miserabili o si verifica il fenomeno del rapido invecchiamento di quartieri inizialmente lindi ed accoglienti.

Un'amministrazione ambrosiana, una amministrazione che coordini in taluni aspetti fondamentali le attività di tutti i comuni della provincia, che preveda i luoghi dove potranno sorgere questi nuovi complessi industriali, può prevedere anche il sorgere di questi quartieri di abitazione, può essere di ausilio al comune che si trova ad ospitarli, con interventi tecnici e finanziari, fino a quando la nuova situazione non sia giunta ad un assetto definitivo.

Molteplici e non sempre prevedibili sono i bisogni, le necessità, i problemi che la convivenza di milioni di persone possono far sorgere. Oggi ci troviamo di fronte ad una vera e propria anarchia da un punto di vista amministrativo. Abbiamo 245 comuni in una stessa provincia, con interessi e finalità coincidenti, divisi tuttavia, e nella impossibilità di coordinare i loro sforzi in una direzione unica. Abbiamo un comune di Milano soffocato in un territorio limitato che minaccia, per mantenersi in vita, di assorbire i comuni vicini, di ingigantirsi a spese dei comuni più piccoli con svantaggio reciproco: svantaggio per Milano che vedrebbe così accresciute le proprie difficoltà amministrative, e svantaggio per i comuni assorbiti che, perdendo la loro autonomia, diventerebbero parte di una anonima periferia. Abbiamo un'amministrazione provinciale bene intenzionata ed attiva ma che, non per sua colpa, ma per colpa delle leggi, non può esercitare una funzione coordinatrice, salvo che nel benemerito ma limitato campo dell'assistenza e di qualche intervento nel settore delle strade. Troviamo questa mancanza di coordinamento e di possibilità di agire, direttamente e rapidamente, in un settore vitale come quello della sanità, ed in un settore altrettanto vitale per una zona destinata al progresso sempre

più rapido dell'industria come quello delle scuole professionali.

La nostra iniziativa che, sin dal suo nascere ha avuto vasta risonanza, perché ha toccato nel vivo il problema non solo milanese ma italiano della inadeguatezza e della vetustà delle leggi sulla provincia, vuole sanare questa situazione, vuole « legalizzare » questa fusione di interessi del Milanese, dando alla Amministrazione provinciale quelle possibilità che essa oggi non ha. La possibilità non solo di studiare ma di *attuare* dei piani regolatori generali a grandi maglie, per tutto il territorio della provincia; la possibilità di coordinare e di provvedere ai trasporti essenziali in modo funzionale; la possibilità di provvedere alla costruzione, all'ammodernamento ed alla manutenzione delle strade; la possibilità di trattare, con l'autorità che le verrà dalla sua forza di rappresentante di una provincia di singolare importanza, con le amministrazioni statali con l'autorità necessaria per ottenere da queste che i servizi più essenziali, trasporti ferroviari, tracciato delle grandi strade di comunicazione, ecc., siano attuati e progettati in modo consono alle necessità locali.

Questo coordinamento non può essere effettuato da semplici consorzi amministrativi, unico appiglio oggi offerto dalla legge, per regolare determinate attività di interesse comune.

Un consorzio vale per un singolo scopo, limitato nel tempo. Un consorzio non può avere un'autorità superiore agli organi amministrativi, comuni e provincia. Un'assemblea consortile, organismo di pura amministrazione, sarebbe totalmente priva di « cuore politico », cuore essenziale per il governo di una provincia come quella di Milano.

Questa iniziativa vuole dunque creare un'amministrazione ambrosiana nella quale tutti i comuni siano rappresentati, nella quale tutti i comuni possano far sentire la loro voce e nella quale ciascun comune conservando la propria autonomia indirizzi il suo sforzo per il benessere generale, avendo sempre presenti i bisogni che lo sviluppo avvenire della zona tenderà pressanti.

Vuole insomma domandare allo Stato una « legge speciale » per la provincia di Milano, « legge speciale » che attribuisca all'Amministrazione provinciale quella possibilità di coordinare e di adattarsi alle situazioni che sorgeranno, quella possibilità di impiegare i suoi cospicui mezzi, per permettere il progresso ordinario del territorio posto sotto la sua amministrazione.

Legge speciale per la zona ambrosiana non significa in alcun modo chiedere nuovi sacrifici al cittadino ambrosiano. Anche ciò che si pretende dallo Stato è molto modesto. Gli studi fatti, la disamina di tutti i problemi effettuata da un gruppo di studiosi ed esperti, la discussione approfondita fatta in occasione del Convegno di studi a Milano, ha dimostrato infatti che è possibile attuare questo quadro istituzionale, dando tutto un nuovo impulso alla vita della provincia, senza sostanziali aggravii né per lo Stato né per i cittadini.

E questa « legge speciale » non significa in alcun modo chiedere un ordinamento contrario alla Costituzione. Con essa si vuole soltanto ottenere un decentramento effettivo per la provincia di Milano per la quale ciò è più urgente ed immediato. E nel quadro delle provincie contermini la provincia ambrosiana costituirà un centro pilota capace di dare un impulso vigoroso a tutta la vita della Lombardia.

Tutto ciò che la provincia ambrosiana vuole dallo Stato e ciò che noi chiediamo per essa allo Stato, è di ottenere fin da oggi il quadro istituzionale che permetta ai milanesi di tutta la provincia di vivere meglio e di produrre di più, nell'interesse di tutto il paese.

Il titolo I della proposta di legge tratta dell'ordinamento amministrativo della provincia di Milano.

Dopo che nell'articolo 1 sono stati enunciati i motivi che hanno ispirato la proposta e nell'articolo 2 si è confermata la norma comune alle altre provincie, secondo cui sono organi della provincia di Milano il Consiglio provinciale, la Giunta provinciale e il presidente dell'Amministrazione provinciale, con l'articolo 3 si prevede che il Consiglio provinciale di Milano sia composto di 90 membri, di cui 45 eletti a scrutinio di lista con sistema proporzionale dai cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della provincia, e 45 eletti con elezioni di secondo grado a scrutinio di lista proporzionale, dai consiglieri del comune di Milano e degli altri comuni della provincia. Il più elevato numero di consiglieri e la loro elezione con due diversi sistemi è stata ritenuta necessaria in vista della notevole e speciale importanza dei compiti che nelle successive norme vengono attribuiti alla Amministrazione provinciale nonché in vista del particolare interesse al buon espletamento di questi compiti che hanno le Amministrazioni comunali ricomprese nella provincia. Inoltre la presenza di consiglieri eletti dai membri delle

Amministrazioni comunali facilita senza dubbio la necessaria intima e reciproca collaborazione fra le autorità provinciali e quelle comunali. Per fare poi in modo che nell'ambito del Consiglio provinciale vi sia un certo equilibrio tra i rappresentanti del comune di Milano e quelli degli altri comuni della provincia si è stabilito che sui 45 seggi del Consiglio provinciale da coprirsi con elezioni di secondo grado i consiglieri comunali di Milano debbano assegnarne 15 ai propri eletti contro 30 riservati alla scelta dei consiglieri degli altri comuni della provincia.

L'elezione dei consiglieri provinciali riservata ai consiglieri comunali deve essere fissata, secondo quanto previsto dall'articolo 6, con decreto del prefetto della provincia in una domenica compresa tra il 30° ed il 45° giorno dalla proclamazione dei consiglieri provinciali eletti a suffragio universale. Poiché l'articolo 7 prevede poi che possono partecipare alla elezione di secondo grado solo i consiglieri in carica all'atto dell'emanazione del decreto da parte del prefetto, si è stabilito, nello stesso articolo, che nel caso che un Consiglio comunale sia decaduto o sia stato sciolto, siano considerati in carica i consiglieri che lo erano al momento della decadenza o dello scioglimento.

Le norme previste per lo scrutinio sono uguali tanto per l'elezione dei consiglieri da eleggersi a suffragio universale quanto per l'elezione di quelli da eleggersi con sistema di secondo grado. L'articolo 4 stabilisce in proposito che l'Ufficio elettorale centrale, appena in possesso dei verbali dei seggi, dovrà determinare la cifra elettorale di ciascuna lista e quella individuale dei candidati; indi, appena stabilito con l'applicazione del metodo proporzionale d'Hont il numero dei seggi attribuito a ciascuna lista, formerà, sulla base dei nominativi che hanno ottenuto la più alta cifra individuale, l'elenco degli eletti nelle singole liste. È ovvio che gli scrutini avverranno in tempi diversi, in quanto, come si è detto, l'elezione di secondo grado avrà luogo dopo la proclamazione dei risultati di quella di primo grado.

Le cause di ineleggibilità a consigliere della provincia di Milano previste dall'articolo 5 non sono diverse da quelle stabilite dalle norme in vigore per le elezioni provinciali; solo per i candidati da eleggersi dai consiglieri comunali si è richiesto in più il requisito di appartenere al Consiglio comunale di Milano o degli altri comuni della provincia, a seconda che debbano essere eletti nell'aliquota riservata al primo o in quella riservata

ai secondi. Per tutti i consiglieri invece sarà sempre incompatibile l'essere contemporaneamente membri del Consiglio provinciale e ricoprire la carica di sindaco o di assessore in un comune della provincia. Si è ritenuto di sancire questa incompatibilità ad evitare un cumulo di cariche che potrebbe essere troppo gravoso e pregiudizievole per il buon funzionamento del Consiglio provinciale.

Il seggio che resti vacante per qualsiasi ragione deve essere attribuito, secondo quanto stabilito nell'articolo 8, al candidato della medesima lista che segua immediatamente l'ultimo eletto; alla scadenza quadriennale del Consiglio provinciale il presidente e la Giunta provinciale resteranno in carica, per il disposto dell'articolo 9, fino alla nomina dei successori.

La composizione della giunta provinciale di Milano, come previsto nell'articolo 10, è di 10 assessori effettivi e 3 supplenti; per la loro elezione come per quella del presidente, l'articolo 11 stabilisce che si applichino le norme attualmente in vigore.

Il titolo II tratta dei controlli dell'Autorità tutoria che vengono alleggeriti, rispetto a quelli normalmente vigenti sulle deliberazioni delle Amministrazioni provinciali, allo scopo di assicurare una maggiore speditezza ed accogliendo l'esistente attuale tendenza verso una maggiore autonomia degli Enti locali.

Secondo quanto previsto nell'articolo 12, le deliberazioni dell'Amministrazione provinciali di Milano saranno soggette al controllo di legittimità e di merito secondo le norme vigenti; non saranno però soggette ad approvazione della Giunta provinciale amministrativa le deliberazioni riguardanti prestiti non superiori a 100 milioni, l'alienazione di immobili, titoli di credito od obbligazioni di importo non superiore a 20 milioni, la costituzione di servitù passive e di enfiteusi in cui il valore del fondo non superi i 50 milioni, le locazioni e conduzioni, anche superiori ai 12 anni, il cui importo annuo sia inferiore ai 20 milioni.

Il titolo III, riguardante le attribuzioni della provincia, è suddiviso in 5 sezioni: I: urbanistica — II: trasporti — III: lavori pubblici — IV: assistenza e beneficenza — V: igiene e sanità.

Sono questi i settori in cui si è ritenuto necessario allargare i compiti dell'Amministrazione provinciale in riconoscimento dell'esigenza di un organico coordinamento delle relative attività locali.

In materia di urbanistica si è rilevata l'assoluta necessità di formare piani territoriali

intercomunali tenendo presente che lo sviluppo dei maggiori centri è stato e continuerà prevedibilmente ad essere talmente rapido e vasto da interessare più comuni i cui confini amministrativi praticamente dividono un medesimo agglomerato urbano, il quale, ovviamente, deve invece avere una unitaria ed organica disciplina urbanistica. Poiché la legge urbanistica prevede la formazione di piani regolatori intercomunali, ma ne affida la formazione al Ministero per i lavori pubblici non sempre in condizione di agire con prontezza e con immediata intuizione delle necessità locali si è previsto che l'iniziativa possa essere presa dall'Amministrazione provinciale. Con l'articolo 14 della proposta si dispone pertanto che l'Amministrazione provinciale può formare e proporre per l'approvazione i piani territoriali di coordinamento interessanti la provincia, previsti dall'articolo 5 della legge 17 agosto 1942. n. 1150, nonché i piani regolatori intercomunali di cui all'articolo 12 della stessa legge. Inoltre, si è disposto nell'articolo 15 che i comuni della provincia debbano comunicare all'Amministrazione provinciale i progetti e le varianti ai piani regolatori generali da loro formati e che le eventuali osservazioni che dovesse fare la Giunta provinciale debbano essere trasmesse al Ministero dei lavori pubblici dal comune interessato.

Infine nel caso che un comune della provincia non provveda a formare il piano regolatore particolareggiato, il presidente della provincia, a norma dell'articolo 16 della proposta, ha facoltà di assegnare un termine per la compilazione, trascorso il quale la Giunta provinciale potrà disporre la compilazione d'ufficio a spese del comune.

In materia di trasporti è particolarmente sentita nella provincia di Milano la necessità del coordinamento dei mezzi di comunicazione e del loro potenziamento per fare fronte alle sempre crescenti esigenze della vita cittadina. Oggi i comuni che gestiscono le linee interne spesso non hanno i mezzi per raggiungere tale scopo; la provincia, invece, meglio potrebbe soddisfare tali esigenze sia dal punto di vista del potenziamento dei servizi che da quello del loro migliore coordinamento. A tal fine si è previsto con gli articoli 17 e 18 che la provincia di Milano, oltre alle facoltà che già le competono per le norme in vigore, possa assumere, mediante convenzione col comune interessato, l'impianto e l'esercizio di filovie, tramvie, linee automobilistiche interessanti un solo comune. Inoltre si è stabilito che le concessioni di tramvie, filovie ed altri servizi che

colleghino i comuni della provincia o un comune della stessa col proprio scalo ferroviario od aereo siano accordate dalla Giunta provinciale, previo parere dei sindaci dei comuni interessati, anziché, come oggi avviene dall'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile. Ciò allo scopo di assicurare il più organico coordinamento tra i vari servizi pubblici di trasporto intercomunali, che nell'ambito della provincia di Milano sarebbero gestiti o concessi dalla provincia, cioè controllati e sottoposti alle direttive di un medesimo ente.

Con le norme della III sezione, riguardanti i lavori pubblici, si è inteso concedere più ampi poteri alla provincia di Milano al fine di sollevare i comuni da taluni compiti non in diretto rapporto con i loro interessi particolari e di cui spesso non sarebbero neppure in grado di sopportare gli oneri.

Così con l'articolo 19 si è stabilito che le strade comunali di notevole interesse per i traffici intercomunali siano iscritte tra le strade provinciali e che queste restino tali anche nei tratti che attraversano gli abitati dei comuni.

Inoltre, con l'articolo 20 si è concessa al Consiglio provinciale la facoltà di deliberare, mediante convenzione coi comuni interessati, la costruzione, manutenzione, ed esercizio di acquedotti, impianti di approvvigionamento di fonti di energia, fognature ed impianti di illuminazione interessanti più comuni e si è altresì disposto che, ove non si raggiunga l'accordo coi comuni interessati, il prefetto possa dichiarare obbligatorio il testo delle convenzioni proposte dalla provincia.

L'eventuale gestione diretta di tali servizi dovrà essere affidata, per quanto disposto dall'articolo 21, ad una azienda speciale retta da una commissione amministrativa nominata dal Consiglio provinciale e di cui facciano parte, oltre ai rappresentanti della provincia, anche quelli dei comuni interessati.

Infine, affinché la manutenzione e l'esercizio di acquedotti, fognature, l'impianto di approvvigionamento di fonti di energia ed impianti di illuminazione, nonché le concessioni di tali servizi, avvengano in modo organico in tutta la provincia e si armonizzino con i programmi intercomunali, si è disposto nell'articolo 23 che le delibere dei comuni concernenti tali materie siano sottoposte all'esame della Giunta provinciale prima di essere approvate dalla Giunta provinciale amministrativa.

Le norme previste nella IV sezione e riguardanti l'assistenza e la beneficenza pubblica

sono state ispirate dal duplice fine di sollevare i comuni minori da talune spese per loro particolarmente gravose e di semplificare e snellire la procedura di ammissione degli infermi poveri della provincia negli ospedali di Milano. Con l'articolo 24 si è così disposto che sia autorizzato dalla provincia il ricovero, e dalla stessa siano assunte le relative spese per le rette ospedaliere, a favore degli infermi poveri, con domicilio di soccorso in un comune della provincia, che debbano essere ricoverati negli istituti ospedalieri di Milano per essere sottoposti ad operazioni di alta chirurgia o che rientrino nella categoria delle specialità.

In relazione con questi nuovi compiti della provincia in materia di assistenza e beneficenza è sembrato opportuno estendere anche al presidente dell'Amministrazione provinciale quelle facoltà di controllo sugli atti, i contratti ed i registri degli istituti di assistenza e beneficenza che competono ai sindaci in base all'articolo 81 del regolamento amministrativo per l'esecuzione della legge sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. E così pure è espressamente previsto che il presidente dell'Amministrazione provinciale abbia la facoltà di proporre al prefetto provvedimenti per promuovere e costituire d'ufficio, quando se ne ravvisi la necessità, federazioni tra istituzioni di assistenza e beneficenza della provincia nonché per riformare gli statuti organici e le amministrazioni e per procedere a fusioni e mutazioni dei fini delle istituzioni anche se queste interessino un solo comune. Infine l'articolo 27 della proposta prevede che facciano parte di diritto del Comitato provinciale di assistenza e beneficenza l'assessore provinciale addetto all'assistenza e beneficenza e l'ufficiale sanitario dirigente i servizi sanitari provinciali.

Anche in materia di sanità e di igiene è sembrato necessario assegnare alla provincia compiti più vasti per assicurare la perfetta efficienza di questo servizio, di capitale importanza in una zona densamente popolata, che richiede unicità di indirizzo, criteri organici e mezzi notevoli.

Si è pertanto ritenuto di trasferire alla provincia (articolo 28) la facoltà, oggi spettante ai sindaci, di concedere le autorizzazioni per l'impianto di industrie insalubri e di emanare norme atte a prevenire ed impedire il danno derivante da esalazioni di vapori o gas provenienti da scoli o refluti di manifatture o fabbriche.

Anche il compito della proflassi delle malattie trasmissibili dovrebbe essere accen-

trato, per ragioni di coordinamento ed efficacia, nella Amministrazione provinciale rimanendo ai sindaci e agli ufficiali sanitari comunali, il compito di vigilare ed adottare soltanto le misure urgenti.

Sempre in questo ordine di idee, e per meglio attuare il coordinamento tecnico e giuridico dei servizi sanitari della provincia, si sono poi dettate altre norme, contenute negli articoli compresi dal 31 al 38 che attribuiscono alla provincia nuovi poteri, istituiscono uffici provinciali attualmente inesistenti, fissando altresì la loro organizzazione ed i compiti che dovranno espletare.

L'articolo 31 così stabilisce che l'Amministrazione provinciale debba deliberare il regolamento provinciale di igiene e sanità, cui dopo l'approvazione prefettizia, data previo parere del Consiglio provinciale di sanità, debbono uniformarsi i regolamenti sanitari comunali, i quali dovranno altresì ottenere l'approvazione della Giunta provinciale. Nel caso che un comune tardi ad emanare il regolamento, la Giunta provinciale ha facoltà di fissare allo stesso un termine, trascorso il quale, può provvedere d'ufficio alla compilazione.

L'articolo 32 continua poi nell'elencazione degli altri compiti demandati alla provincia in tale materia. In esso si prevede che l'Amministrazione provinciale possa proporre al prefetto il regolamento per il servizio di vigilanza igienica nella provincia, quello per la macerazione delle piante tessili, e i provvedimenti di cui all'articolo 227 del testo unico delle leggi sanitarie.

Inoltre viene riconosciuta all'Amministrazione provinciale la facoltà di esprimere parere, che sarà vincolante, sia per l'approvazione dei progetti preparati dai comuni o da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per la costruzione di acquedotti, fognature, ospedali, sanatori, cimiteri ed opere igieniche in genere, sia per l'autorizzazione a costruire od ampliare cimiteri a distanza inferiore a 200 metri dai centri abitati. All'Amministrazione provinciale viene poi altresì riconosciuto il potere di vigilare dal punto di vista sanitario sull'organizzazione ed il funzionamento degli ospedali della provincia e di costituire nei comuni della provincia stessa, ove lo ritenga necessario, sezioni distaccate del laboratorio di igiene e sanità.

Per porre in grado la provincia di poter esaurientemente espletare in materia sanitaria i vecchi e nuovi compiti affidatili, la proposta di legge prevede, nell'articolo 34, che venga istituito presso l'Amministrazione

provinciale un ufficio sanitario provinciale retto da un sanitario dirigente nominato per concorso e coadiuvato, nell'esercizio delle funzioni attribuitegli, da ispettori sanitari provinciali nominati anche essi come previsto nell'articolo 37. col pubblico concorso.

L'istituzione di questo ufficio non intende togliere al medico provinciale esistente presso la Prefettura alcuno dei compiti da esso oggi espletati, ma, ferme restando le sue funzioni, tende a realizzare una vera e propria organizzazione sanitaria provinciale che, con il coordinamento dei vari servizi, permetta di raggiungere in tutta la provincia, una più alta efficienza igienico-sanitaria. Su questa organizzazione il medico provinciale stesso conserverà le stesse funzioni di vigilanza e propulsione che oggi gli competono e che non saranno menomate dal fatto che sia gli ufficiali sanitari della provincia che i medici condotti dovranno, oltre che seguire le disposizioni del medico provinciale, anche collaborare con la nuova organizzazione sanitaria della provincia. I primi infatti, per il disposto dell'articolo 36, saranno tenuti ad informare l'autorità sanitaria della provincia sulle condizioni igienico-sanitarie dei comuni, delle scuole e sui provvedimenti che, nell'interesse della sanità, si rendessero necessari; i secondi, insieme ai primi, dovranno fare in modo che le disposizioni dell'autorità sanitaria provinciale abbiano esecuzione.

In conseguenza dei nuovi poteri attribuiti alla provincia in materia sanitaria, si è dovuto prevedere anche il caso che i provvedimenti emessi possano ledere interessi particolari. Si è così disposto, con l'articolo 39, che contro i provvedimenti emanati in materia sanitaria dal presidente dell'Amministrazione provinciale si possa fare ricorso all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, il quale deciderà, sentito il parere del prefetto della provincia.

Per quanto riguarda le norme finanziarie dettate nel titolo IV della presente proposta per porre in grado la provincia di far fronte

alle maggiori spese derivantile dalle più ampie attribuzioni demandate dal presente progetto di legge, esse dispongono che sia percepita dalla provincia quella parte delle sovrimposte sui terreni, fabbricati e redditi agrari, che attualmente è riscossa dai comuni. Oltre a queste nuove entrate dovrebbe poi essere concessa dallo Stato una parte dell'imposta generale sull'entrata riscossa nella provincia nella misura da convenirsi con gli organi provinciali e tenendo conto delle spese necessarie per adempiere alle funzioni demandate alla provincia.

Il già rilevante peso fiscale che grava sui contribuenti ci ha sconsigliato di chiedere ulteriori sacrifici ai cittadini. Tuttavia, poiché il presente progetto di legge ha attribuito al nuovo Ente fini tali che non potrebbero essere perseguiti con le attuali entrate, si è pensato di poter integrare queste trasferendo alla provincia alcuni tributi attualmente percepiti dai comuni.

L'equità di tale soluzione sarà pienamente valutata se si pensa che dalla proposta di legge in esame saranno proprio i comuni che trarranno i maggiori benefici. Essi infatti vedranno trasferite alla nuova provincia alcune delle loro attribuzioni che attualmente gravano in modo considerevole sulle loro finanze. Sono fra queste le spese per rette ospedaliere per gli infermi poveri ricoverati per essere sottoposti ad operazioni di alta chirurgia, la manutenzione di quei tratti di strade provinciali che attraversano i comuni, e la manutenzione delle strade comunali che rivestendo notevole interesse per i traffici intercomunali passeranno all'Amministrazione provinciale. Inoltre il sacrificio cui i comuni stessi sono chiamati non dovrebbe essere per questi eccessivamente gravoso. Per convincersi di questo basti osservare la seguente tabella in cui sono riportate, in milioni di lire, le più importanti entrate, per tributi, preventivate per alcune annate, in Milano e negli altri comuni della provincia



LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	MILANO				ALTRI COMUNI	TOTALE
	1953	1955	1956	1957	1953	1953
Imposte consumo . . . . .	10.111	12.907	13.400	14.486	3.893	14.004
Imposte sulle industrie, commerci ed altre professioni . . . . .	2.000	2.800	3.000	3.200	1.025	3.025
Imposta valore locativo . . . . .	8	16	45	50	10	18
Imposta famiglia . . . . .	3.500	4.500	5.000	5.500	1.251	4.751
Compartecipazione imposta generale sull'entrata . . . . .	600	650	800	950	515	1.115
Sovrimposta terreni . . . . .	15	15	15	15	204	219
Sovrimposta fabbricati . . . . .	300	700	880	1.000	63	363
Redditi agrari . . . . .	1	1	1	1	19	20

*Nota:* Dato il ritardo con cui si rendono disponibili i bilanci comunali e l'elevato numero degli stessi non è stato possibile aggiornare le ultime due colonne della tabella sopra riportata.

Dall'esame risulta evidente che le imposte che si vogliono trasferire dai comuni alla provincia sono fra quelle che meno rendono ai comuni. Inoltre, poiché attualmente la provincia ha già facoltà di imporre sovrimposte sui terreni, fabbricati e redditi agrari, il concentrarli tutti su di essa realizzerebbe per tali tributi una unicità di imposizioni in tutta la provincia.

Si potrà forse dubitare che le entrate così incrementate possano essere sufficienti al nuovo ente. Tuttavia è da osservarsi che almeno per i primi anni l'attività che esso esplicherà sarà certamente minore che in seguito, e che d'altra parte col passar degli anni alcune sovrimposte, specie quella sui fabbricati, dovranno dare un gettito maggiore. Infatti già ora cominciano ad entrare in reddito molti fabbricati che hanno goduto delle esenzioni previste dalle leggi successive alla guerra 1915-18 e fra qualche tempo i fabbricati costruiti successivamente all'ultima guerra cominceranno a non usufruire più delle esenzioni loro concesse. Del resto, proprio nell'eventualità che queste entrate non siano sufficienti alla provincia, si è previsto che lo Stato conceda a questa una quota dell'imposta generale sulle entrate di sua competenza, riscossa nella provincia stessa. Secondo il presente progetto di legge anche lo Stato trae profitto dalla costituzione del nuovo Ente. Esso infatti dovrebbe essere sollevato dall'onere di progettazione dei piani intercomunali di coordinamento e dalla concessione di tramvie, filovie, autoservizi. Si è

per tanto ritenuto giusto far concorrere lo Stato all'eventuale necessario incremento delle entrate provinciali. Poiché non si è però potuto prevedere in che misura l'aiuto statale possa essere necessario si è seguito il criterio che esso venga fissato annualmente dallo Stato d'accordo con la provincia e tenendo conto delle necessità di questa.

Gran parte delle norme illustrate hanno, ovviamente, necessità di essere integrate con disposizioni particolari per la loro pratica applicazione. È pertanto necessario prevedere che successivamente siano emanate disposizioni regolamentari appropriate. Si è quindi stabilito, nell'articolo 42 delle disposizioni finali contenute nel titolo V, che con regolamento da emanarsi dal Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, siano dettate le norme necessarie per l'esecuzione della presente proposta. Inoltre nell'ultimo articolo delle disposizioni finali viene conferita al Governo la delega per estendere entro due anni, le norme previste per la provincia di Milano anche a quelle provincie in cui il capoluogo abbia una popolazione superiore a 500.000 abitanti e presenti, dal punto di vista urbanistico e dei rapporti coi comuni limitrofi, caratteristiche analoghe a quelle di Milano. Con ciò viene soddisfatta la condizione posta dall'articolo 76 della Costituzione, il quale stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

## PROPOSTA DI LEGGE

### TITOLO I.

#### ORDINAMENTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

##### ART. 1

In considerazione delle speciali caratteristiche della provincia di Milano, il cui comune capoluogo costituisce con altri comuni limitrofi un unico aggregato urbano in via di rapido sviluppo, nel quale risiede ed opera una percentuale particolarmente elevata della popolazione della provincia stessa, alla Amministrazione provinciale di Milano si applicano le disposizioni che seguono. Le disposizioni stesse potranno successivamente essere estese ad altre provincie con le modalità previste dall'articolo 43.

##### ART. 2.

Sono organi della provincia:

- 1°) il Consiglio provinciale,
- 2°) la Giunta provinciale,
- 3°) il presidente dell'Amministrazione provinciale

##### ART. 3.

Il Consiglio provinciale si compone di 90 membri di cui:

- a) 45 eletti a suffragio universale diretto a scrutinio di lista e con sistema proporzionale, dai cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della provincia;
- b) 15 eletti con elezioni di secondo grado, mediante voto libero e segreto a scrutinio di lista proporzionale, dai consiglieri del comune di Milano;
- c) 30 eletti nei modi indicati alla lettera b) dai consiglieri degli altri comuni della provincia.

Nel regolamento di esecuzione della presente legge saranno contenute le norme per la presentazione delle liste dei candidati.

##### ART. 4.

Ai fini dello scrutinio per l'elezione dei candidati l'Ufficio elettorale centrale, appena in possesso dei verbali trasmessi dai seggi provvede a determinare la cifra elettorale di ogni lista e la cifra individuale di ogni candidato.

La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.

La cifra elettorale serve di base per l'assegnazione dei seggi in ciascuna lista. Tale assegnazione si fa dividendo ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4 ... sino alla concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi scegliendo, fra i quozienti così ottenuti, per tutte le liste, i quozienti più alti in numero uguale a quello dei consiglieri da eleggere disponendoli in graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quozienti il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

Stabilito il numero dei consiglieri assegnato a ciascuna lista, l'Ufficio centrale forma l'elenco dei candidati delle singole liste secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.

Le disposizioni del presente articolo si applicano per l'elezione sia dei consiglieri da eleggere a suffragio universale, sia per quelli da eleggere dai consiglieri comunali. Per questi ultimi le operazioni di scrutinio si compiono distintamente per il Consiglio comunale di Milano e per il Collegio elettorale comprendente gli altri comuni della provincia.

#### ART. 5.

Sono eleggibili tutti coloro che sono eleggibili a consiglieri provinciali secondo le norme generali in vigore.

Per la eleggibilità dei candidati da eleggere dai consiglieri comunali è richiesto anche il requisito di appartenenza al Consiglio comunale di Milano, per l'aliquota di cui alla lettera b) dell'articolo 3, o di uno degli altri Consigli comunali della provincia, per l'aliquota di cui alla lettera c).

In ogni caso la carica di consigliere provinciale è incompatibile con quella di sindaco o di assessore di un qualsiasi comune della provincia.

#### ART. 6.

L'elezione dei membri del Consiglio provinciale di cui alla lettera b) e c) dell'articolo 3 ha luogo tra il 30° e il 45° giorno dalla proclamazione degli eletti a suffragio universale, in una domenica stabilita con decreto del prefetto della provincia, notificato almeno

30 giorni prima della data fissata per le elezioni ai capi delle Amministrazioni comunali della provincia e pubblicato entro lo stesso termine a mezzo di manifesto da affiggere in tutti i comuni della provincia, Con lo stesso decreto il prefetto stabilisce il numero, non superiore a 5, e l'ubicazione dei seggi elettorali. Per i 15 posti la cui elezione è riservata ai consiglieri comunali di Milano il seggio elettorale è costituito presso la sede del comune di Milano e la sua composizione è stabilita dallo stesso Consiglio comunale.

ART. 7.

Partecipano all'elezione dei consiglieri provinciali di cui all'articolo precedente i consiglieri comunali in carica alla data di emanazione da parte del prefetto del decreto che ne fissa il giorno. Qualora a detta data un Consiglio comunale sia decaduto per scadenza del termine o per altra causa, ovvero sia stato sciolto e l'Amministrazione comunale non sia stata ricostituita, sono da considerarsi in carica agli effetti del diritto di partecipare alla elezione, i consiglieri che lo erano alla data della decadenza o dello scioglimento.

ART. 8.

Il seggio che per qualsiasi ragione divenga vacante è attribuito al candidato della medesima lista che segue immediatamente l'ultimo eletto nella graduatoria dei voti individuali.

ART. 9.

Il Consiglio provinciale dura in carica 4 anni.

Il presidente della Giunta provinciale e la Giunta provinciale scadono contemporaneamente al Consiglio, ma restano in carica fino alla nomina dei successori.

ART. 10

La Giunta provinciale di Milano è composta del presidente, di 10 assessori effettivi e di 3 supplenti.

Gli assessori supplenti sostituiscono gli effettivi in caso di assenza o di impedimento.

ART. 11

Per l'elezione della Giunta provinciale e del presidente della Giunta provinciale si applicano le norme generali in materia.

TITOLO II.

CONTROLLI

ART. 12.

Per il controllo di legittimità e di merito sulle deliberazioni dell'Amministrazione provinciale di Milano continuano ad applicarsi le norme vigenti.

Peraltro non sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa le deliberazioni dell'Amministrazione provinciale di Milano che riguardano i seguenti oggetti:

1°) contrattazione di prestiti quando l'importo complessivo dell'impegno e del contratto non superi la somma di lire 100.000.000;

2°) alienazione di immobili, di titoli di credito di azioni e di obbligazioni quando il valore dell'atto non superi l'importo di lire 20.000.000;

3°) costituzione di servitù passive e di enfiteusi, quando il valore del fondo non superi l'importo di lire 50.000.000;

4°) locazioni e conduzioni anche per oltre 12 anni quando l'importo annuale della locazione non superi la somma di lire 20.000.000.

TITOLO III.

ATTRIBUZIONI  
DELLA PROVINCIA DI MILANO

SEZIONE I. — *Urbanistica.*

ART. 13.

Oltre i compiti devoluti dalle disposizioni generali alle provincie, spettano alla provincia di Milano le attribuzioni previste dai successivi articoli.

ART. 14.

Nell'ambito della provincia di Milano, l'Amministrazione provinciale è autorizzata a formare e proporre per l'approvazione i piani territoriali di coordinamento di cui all'articolo 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, sull'urbanistica.

L'Amministrazione può altresì, nei casi previsti dall'articolo 12 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, formare e proporre per l'approvazione piani regolatori intercomunali per i comuni appartenenti alla provincia.

Nulla è innovato alla competenza in materia del Ministero dei lavori pubblici; i piani di cui ai commi precedenti sono approvati con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

## ART. 15.

I progetti e le varianti ai piani regolatori generali, formati dai comuni della provincia di Milano secondo il disposto dell'articolo 8 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, sono comunicati all'Amministrazione provinciale contemporaneamente al loro deposito nelle segreterie comunali ai sensi dell'articolo 9 della sopraindicata legge. La Giunta provinciale ha facoltà di presentare le proprie osservazioni che, a cura del comune interessato, sono trasmesse al Ministero dei lavori pubblici

## ART. 16.

Per i comuni della provincia di Milano la facoltà di prefiggere il termine per la compilazione dei piani particolareggiati, ai sensi del secondo comma della legge 17 agosto 1942, n. 1150, può essere esercitata dal presidente della provincia di Milano.

Trascorso inutilmente il termine, la Giunta provinciale può disporre la compilazione d'ufficio del piano particolareggiato in sostituzione del comune.

Le spese per la compilazione del piano sono a carico del comune interessato; su richiesta del presidente della provincia, il prefetto ne ordina la iscrizione d'ufficio nel bilancio comunale.

SEZIONE II. — *Trasporti.*

## ART. 17.

Ferma restando la facoltà prevista dall'articolo 1, nn. 4 e 15 del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, sull'assunzione diretta di pubblici servizi attinenti alle comunicazioni di interesse provinciale, la provincia di Milano è autorizzata ad assumere, mediante convenzione con il comune interessato, anche l'impianto e l'esercizio di filovie, tramvie e linee automobilistiche che interessino un solo comune.

## ART. 18.

Le concessioni di tramvie e filovie che colleghino comuni della provincia di Milano o colleghino un comune della predetta provincia col proprio scalo ferroviario o con

un aeroporto vicino, anche se situati in diversa provincia, sono accordate dalla Giunta provinciale, previo parere dei sindaci dei comuni interessati.

Per le concessioni accordate dal presidente dell'Amministrazione provinciale la dichiarazione di pubblica utilità è emessa dal prefetto.

Le disposizioni del primo comma si applicano anche per le concessioni di autoservizi per viaggiatori, bagagli, pacchi agricoli e merci.

### SEZIONE III. — *Lavori pubblici.*

#### ART. 19.

Saranno iscritte fra le strade provinciali le strade che, attualmente classificate fra le comunali, hanno un notevole interesse per i traffici intercomunali.

L'elenco di dette strade è compilato, sentiti i comuni interessati, dal Consiglio provinciale con delibera da pubblicarsi presso tutti i comuni della provincia ed è approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici.

Le strade provinciali rimangono tali anche nei tratti in cui attraversano l'abitato di un comune e di conseguenza sono a carico dell'Amministrazione provinciale le spese per la relativa manutenzione.

#### ART. 20.

Il Consiglio provinciale può deliberare la costruzione, manutenzione ed esercizio di opere dirette all'approvvigionamento di acque potabili e di fonti di energia, nonché di fognature e di impianti per l'illuminazione pubblica e privata interessanti più comuni della provincia. Saranno all'uopo stipulate convenzioni con i comuni interessati; esse devono prevedere la durata, le modalità per l'esercizio e la eventuale ripartizione delle entrate e degli oneri fra i comuni e la provincia e devono contenere le indicazioni previste dal secondo comma dell'articolo 10 del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578.

In mancanza di accordo con i comuni interessati, il testo delle convenzioni di cui all'articolo precedente, proposto dall'Amministrazione provinciale, può essere dal prefetto dichiarato obbligatorio. Si applicano le disposizioni dell'articolo 157 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 343.

Le delibere e le convenzioni previste dal presente articolo sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

ART. 21.

Per la gestione diretta dei servizi di cui all'articolo 20 si osservano, in quanto non sia diversamente disposto, le norme di cui al testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578.

La gestione è affidata ad una azienda speciale distinta dall'Amministrazione ordinaria della provincia, retta da una Commissione amministrativa nominata dal Consiglio provinciale e di cui fanno parte, oltre ai rappresentanti della provincia, anche i rappresentanti dei comuni interessati.

Il regolamento dell'azienda è deliberato dal Consiglio provinciale.

ART. 22

Nella provincia di Milano non sono applicabili le norme sulle aziende consorziali contenute negli articoli 21 e seguenti del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578.

ART. 23

Nella provincia di Milano le delibere dei comuni che concernono la costruzione, manutenzione e l'esercizio di opere dirette all'approvvigionamento di acque potabili e di fonti di energia, nonché di fognature e di impianti per illuminazione pubblica e privata, prima di essere sottoposte, a norma dell'articolo 11 del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, debbono essere esaminate dalla Giunta provinciale che deve esprimere, sulle stesse, entro il termine che sarà indicato nel regolamento, il proprio parere.

Il parere di cui sopra è altresì necessario per l'approvazione delle delibere con le quali i comuni concedono a terzi l'esercizio dei servizi di cui al comma precedente.

SEZIONE IV. — Assistenza e beneficenza.

ART. 24.

Nei casi di cui all'articolo 9 del regio decreto-legge 26 novembre 1924, n. 2086, la spesa per la retta ospedaliera degli infermi poveri aventi domicilio di soccorso in qualsiasi comune della provincia di Milano è a carico dell'Amministrazione provinciale.



L'accoglimento di tali infermi è subordinato alla assunzione da parte della provincia dell'obbligo di rimborsare la retta ospedaliera stabilita per i ricoveri di autorità presso gli istituti.

## ART. 25

Nei confronti delle istituzioni pubbliche di beneficenza esistenti nel territorio della provincia di Milano competono al presidente dell'Amministrazione provinciale gli stessi diritti conferiti ai sindaci dal secondo comma dell'articolo 81 del regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99.

## ART. 26.

Il presidente dell'Amministrazione provinciale ha nei riguardi delle istituzioni di cui all'articolo precedente, anche se interessanti un solo comune, la facoltà di proporre al prefetto provvedimenti intesi:

a) a promuovere e, occorrendo, costituire di ufficio federazioni fra istituzioni di assistenza e beneficenza della provincia;

b) a promuovere, ai sensi dell'articolo 62 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, le riforme degli statuti organici e delle amministrazioni, le fusioni e le mutazioni dei fini delle istituzioni.

## ART. 27.

Sono membri di diritto del Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, oltre alle persone indicate nell'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 2 marzo 1945, n. 179, anche l'assessore provinciale addetto all'assistenza e beneficenza, nonché l'ufficiale sanitario dirigente i servizi sanitari provinciali.

SEZIONE V. — *Igiene e sanità.*

## ART. 28.

Nel territorio della provincia di Milano spettano al presidente dell'Amministrazione provinciale i poteri deferiti ai sindaci dall'articolo 216 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, nei riguardi delle manifatture o fabbriche che producono gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti.

Le relative domande, corredate di un preciso progetto, devono essere avanzate prima dell'inizio della costruzione degli impianti ed i provvedimenti sono adottati udito il parere dei sindaci dei comuni interessati.

ART. 29

Le norme per prevenire od impedire il danno ed il pericolo derivanti da vapori, gas o altre esalazioni, da scoli di acque o da rifiuti solidi o liquidi provenienti da manifatture o fabbriche sono adottate, ai sensi dell'articolo 217 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, dal Consiglio provinciale.

L'esecuzione delle norme indicate nel comma precedente spetta al presidente della Amministrazione provinciale, il quale, in caso di inadempimento, può provvedere d'ufficio nei modi e nei termini stabiliti dal testo unico della legge comunale e provinciale

ART. 30.

La profilassi delle malattie trasmissibili, attribuita ai comuni dall'articolo 3 del testo unico delle leggi sanitarie, viene assunta, nel territorio della provincia di Milano, dall'Amministrazione provinciale.

I sindaci dei comuni e gli ufficiali sanitari comunali mantengono il compito della vigilanza e dell'adozione delle misure urgenti di profilassi

ART. 31.

L'Amministrazione provinciale provvede a deliberare un regolamento provinciale di igiene e sanità contenente le prescrizioni in cui agli articoli 218 e 219 del testo unico delle leggi sanitarie. Il regolamento è approvato dal prefetto, previo parere del Consiglio provinciale di sanità. È fatto salvo il potere di annullamento previsto nel terzo comma dell'articolo 345 del predetto testo unico.

I regolamenti locali di igiene e sanità e gli altri regolamenti emanati dai comuni ai sensi dell'articolo 345 del testo unico delle leggi sanitarie devono uniformarsi al regolamento emanato dall'Amministrazione provinciale.

La facoltà di cui al secondo comma dello stesso articolo 345 è esercitata dalla Giunta provinciale, alla quale spetta anche di approvare i regolamenti comunali di igiene e sanità o comunque interessanti materia sanitaria.

ART. 32.

All'amministrazione provinciale di Milano sono inoltre demandati i seguenti compiti in materia di igiene e sanità, in aggiunta a quelli spettanti in genere alle Amministrazioni provinciali:

a) di proporre al prefetto lo speciale regolamento previsto dall'ultimo comma del-

l'articolo 33 del testo unico 1934 delle leggi sanitarie contenente le norme generali per il servizio di vigilanza igienica nella provincia e per gli ufficiali sanitari;

b) di proporre al prefetto, che delibera sentito il parere del Consiglio provinciale di sanità, i regolamenti speciali previsti dall'articolo 203 del testo unico delle leggi sanitarie per la macerazione delle piante tessili;

c) di proporre al prefetto, che delibera sentito il parere del Consiglio provinciale di sanità, i provvedimenti di cui all'articolo 227 del testo unico delle leggi sanitarie;

d) di esprimere parere per l'approvazione dei progetti, preparati da comuni o da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, per la costruzione di acquedotti, fognature, ospedali, sanatori, cimiteri, mattatoi ed opere igieniche in genere di cui all'articolo 228 del testo unico delle leggi sanitarie;

e) di esprimere parere sulle autorizzazioni da accordarsi dal prefetto per la costruzione e l'ampliamento dei cimiteri a distanza inferiore di 200 metri dai centri abitati e per l'ampliamento degli edifici preesistenti nella zona di rispetto dei cimiteri di cui all'articolo 338 del testo unico 1934 delle leggi sanitarie.

I pareri previsti dalle lettere d) ed e) del comma precedente sono vincolanti.

L'Amministrazione provinciale di Milano, quando lo ritenga necessario, può deliberare di propria iniziativa ed a carico del proprio bilancio, la costituzione, nei comuni della provincia, di una o più sezioni distaccate del Laboratorio di igiene e profilassi, tenuto conto delle particolari caratteristiche della popolazione, dell'importanza industriale e commerciale dei comuni, e delle esigenze del servizio di vigilanza igienica. Non si applicano alla provincia di Milano le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 82 del testo unico delle leggi sanitarie.

L'Amministrazione provinciale di Milano ha inoltre la facoltà di vigilare sull'organizzazione e sul funzionamento degli ospedali esistenti nella provincia, senza pregiudizio dei poteri spettanti in materia agli organi dello Stato.

#### ART. 33.

Le proposte di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo sono di competenza del Consiglio provinciale.

Le proposte ed i pareri di cui alle lettere c), d) ed e) del precedente articolo sono di competenza della Giunta provinciale.

ART. 34

Presso l'Amministrazione provinciale di Milano è istituito un ufficio sanitario provinciale a cui è preposto un dirigente nominato a seguito di concorso da espletarsi con le norme che saranno previste dal regolamento.

ART. 35.

Il dirigente dell'ufficio sanitario provinciale fa parte di diritto del Consiglio provinciale di sanità, di cui all'articolo 17 del testo unico delle leggi sanitarie, ed esercita altresì le seguenti attribuzioni:

a) sovrintende all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi igienico-sanitari dell'Amministrazione provinciale;

b) vigila sugli ospedali e sugli istituti igienici e sanitari dipendenti dall'Amministrazione provinciale;

c) si tiene informato sul funzionamento sanitario degli ospedali dipendenti da comuni od altri enti nonché sulle condizioni igieniche dei comuni, segnalando al medico provinciale le eventuali deficienze;

d) vigila sulla esecuzione dei regolamenti provinciali in materia sanitaria.

e) segnala al medico provinciale ed al presidente della Amministrazione provinciale qualunque fatto possa interessare la sanità pubblica e specialmente i casi in cui nell'interesse dell'igiene e sanità è necessario emanare provvedimenti speciali e straordinari;

f) propone al presidente dell'Amministrazione provinciale il programma per l'organizzazione e lo sviluppo dei servizi sanitari integrativi della provincia di cui all'articolo 98 del testo unico;

g) fornisce al medico provinciale, su sua richiesta, elementi per la relazione annuale sullo stato sanitario della provincia.

Per le attribuzioni di cui alle lettere a) e b) del presente articolo, il medico provinciale conserva solo una facoltà generale di vigilanza.

ART. 36.

Gli ufficiali sanitari della provincia sono tenuti a fornire al dirigente dell'ufficio sanitario provinciale le notizie di cui all'articolo 40, lettere a), b) e d), del testo unico delle leggi sanitarie.

Gli ufficiali sanitari ed i medici condotti hanno inoltre l'obbligo di cooperare all'esecuzione dei provvedimenti sanitari ordinati dall'autorità sanitaria dell'Amministrazione provinciale nei limiti della rispettiva competenza.

ART. 37.

All'ufficio sanitario provinciale sono addetti ispettori sanitari provinciali che collaborano con il dirigente ed esercitano le mansioni ispettive da questo affidategli.

Gli ispettori sanitari provinciali sono nominati a seguito di pubblico concorso, con le norme che saranno dettate nel regolamento.

ART. 38

Il regolamento organico del personale sanitario della provincia è deliberato dal Consiglio provinciale. L'approvazione del regolamento è demandata al Ministro dell'interno di concerto con l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, sentito il parere del prefetto della provincia.

ART. 39

Contro i provvedimenti in materia sanitaria emanati dal presidente dell'Amministrazione provinciale di Milano è ammesso ricorso in via gerarchica all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica il quale decide udito il parere del prefetto della provincia.

TITOLO IV.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

ART. 40.

Nella provincia di Milano, in deroga al disposto dell'articolo 93, n. 7, del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, e dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100, l'Amministrazione provinciale percepisce, anche per la parte di spettanza dei comuni, le sovrimposte terreni e fabbricati nonché l'addizionale sui redditi agrari. Il Consiglio provinciale determina, nei limiti stabiliti dalla legge, l'aliquota di tali tributi.

ART. 41.

Alla provincia di Milano è attribuita una quota dell'imposta generale sull'entrata, riscossa nella provincia, di competenza dello Stato. Tale quota sarà sostitutiva di quella prevista dall'articolo 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703, e dovrà essere dallo Stato preventivamente determinata per ciascun anno finanziario, d'accordo con la provincia,

tenendo conto delle spese che questa dovrà sostenere per l'espletamento dei compiti ad essa demandati.

TITOLO V  
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 42.

Con regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri e previo parere del Consiglio di Stato, saranno dettate tutte le norme necessarie per l'esecuzione della presente legge.

ART. 43

Il Governo è delegato ad estendere le norme previste dalla presente legge per la provincia di Milano anche ad altre provincie il cui comune capoluogo abbia, secondo le risultanze del censimento del 1951, popolazione superiore ai 500.000 abitanti e presenti dal punto di vista urbanistico e dei rapporti con uno o più comuni limitrofi, caratteristiche analoghe a quelle di Milano.

L'estensione delle predette norme potrà essere disposta, sentito il parere del Consiglio provinciale e del Consiglio comunale del capoluogo delle provincie interessate, con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge.